

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j), k ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

Art. 2 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

Art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

Art. 4 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

Art. 5 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

Art. 6 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

1. Alla lettera a) bis del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 164/2017 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j), k ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)), le parole "lettera m" sono sostituite dalle seguenti: "lettera k".

art. 2 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 164/2017 è sostituita dalla seguente: "a) producono, trasformano o commercializzano in regione prodotti agricoli e, nel caso di imprese che producono prodotti agricoli, sono iscritte o annotate alla Sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59))";

art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 164/2017, le parole "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni".

art. 4 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 164/2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(investimenti ammissibili)

1. Sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a) costruzione, ampliamento, acquisto o miglioramento di beni immobili connessi all'attività aziendale, entro il limite del 10% dell'importo totale della spesa ammissibile nel caso di acquisto di terreni, ivi compresi la realizzazione, l'ammodernamento ed il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali;
- b) acquisto di macchinari e attrezzature nuovi;
- c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- d) acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- e) capitale circolante, entro il limite di 200 000 euro o del 30 % dell'importo totale della spesa ammissibile per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.

2. Non sono ammissibili gli investimenti inerenti immobili ad uso abitativo e gli impianti per la produzione di energia.”.

art. 5 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 164/2017

1. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 164/2017 le parole “comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE